



PROVVEDIMENTO D.L. 71/2024 - Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio a.s. 2024-2025

31 luglio 2024

È stato approvato definitivamente dall'Assemblea del Senato, il 23 luglio 2024, l'[AS n. 1193](#) (già [AC n. 1902-A](#)), composto da **26 articoli**, recante la conversione in legge del [decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71](#), che reca disposizioni urgenti in materia di **sport**, di sostegno didattico agli **alunni con disabilità**, per il regolare **avvio dell'anno scolastico 2024/2025** e in materia di **università e ricerca**. E' stata quindi pubblicata la [legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106](#).

Contenuto

Il provvedimento, suddiviso in **4 Capi**, risulta composto da **26 articoli**.

Il **Capo I**, composto da **5 articoli**, reca misure in materia di **sport**, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

L'**articolo 1** introduce, al **comma 1**, disposizioni in materia di **elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali**, delle **discipline sportive associate**, degli **enti di promozione sportiva** che compongono il **CONI** e delle **relative strutture territoriali**, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto identiche sono introdotte, al **comma 2**, in materia di elezione dei vertici degli analoghi **enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico**.

Il **comma 1-bis** prevede che negli **sport a squadre composte da atleti professionisti** e con **meccanismi di mutualità generale** previsti dalla legge, le **leghe sportive professionistiche** hanno diritto a un'**equa rappresentanza** negli organi direttivi delle federazioni di riferimento che **tenga conto anche del contributo economico apportato** al relativo sistema sportivo.

Il **comma 1-ter** contiene disposizioni finalizzate a **consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione** sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

L'**articolo 2**, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla **lettera a)**, introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il **13-bis**, volto ad istituire una **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**. La Commissione opererà, prima e durante le competizioni sportive, quale organismo di **controllo e vigilanza** sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo **13-bis**, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione.

La **lettera b)**, anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce **dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024** il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di **istituzione**, all'interno delle società sportive professionistiche, **di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie**.

Il **comma 1** e la **lettera a)** del **comma 3** dell'**articolo 3** modificano la **disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni**; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza).

Il **comma 2** del presente **articolo 3** abroga una norma **sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive** oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è **intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale**.

La **lettera b)** del successivo **comma 3** **ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari**; la novella consente, previa l'adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un'autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, prevede che la **NADO Italia**, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di **personalità giuridica di diritto privato**, quale **agenzia tecnica indipendente**. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle **risorse umane** della società **Sport e Salute Spa**, alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. Il **comma 2** **interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale**, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a **7,7 milioni di euro annui**, sia espressamente **assegnata alla NADO Italia**, a decorrere dal **2026**. I commi 3 e 4 recano disposizioni di **natura finanziaria**, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione **agli incarichi di revisione dei bilanci** delle società calcistiche, **il limite** di durata di tre esercizi e la **previsione** che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico **si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati**.

Il **comma 2** attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di **commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo**, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

Il **Capo II** del provvedimento, composto da 7 articoli, reca disposizioni urgenti in materia di **sostegno didattico agli alunni con disabilità**.

L'**articolo 6** prevede, **in via straordinaria e transitoria**, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il **comma 1**, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una **nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno**, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al **comma 2**, a coloro che abbiano prestato **servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti**. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il **comma 3** prevede che il **Ministro dell'istruzione e del merito** definisca, con proprio **decreto**, il **profilo professionale del docente specializzato**, i **contenuti dei crediti formativi dei percorsi** di formazione attivati, i **requisiti** e le **modalità per l'attivazione dei percorsi**, i **costi massimi** (dei predetti percorsi), **l'esame finale** e la **composizione della relativa commissione esaminatrice**. Il **comma 4** stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il **fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico** degli alunni con disabilità. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 7** prevede, al **comma 1**, la **possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione**, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per **coloro che**: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento **hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità**; e b) **hanno pendente il procedimento di riconoscimento** di tale titolo di formazione ovvero **hanno in essere un contenzioso giurisdizionale** per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. L'**iscrizione è subordinata** alla contestuale **rinuncia** a ogni **istanza di riconoscimento** sul sostegno. Il **comma 2** dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, **si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il **comma 2-bis** dispone che la **rinuncia all'istanza di riconoscimento** di cui al comma 1 dell'articolo in commento **non ha effetto sullo scioglimento della riserva** prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle **procedure di reclutamento dei docenti** cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il **comma 3** prevede, inoltre, che con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, sono **definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità** e i corrispondenti **requisiti di qualità**, nonché i **contenuti dei percorsi** di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. **Tale decreto** definisce altresì le ulteriori **modalità di attuazione dei suddetti percorsi**. Il **comma 4** prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'**articolo 7-bis** prevede il riordino dell'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)**. In particolare, il **comma 1**, ridefinisce le **funzioni** svolte da **INDIRE**. I **commi 2 e 3** dispongono che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un **commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione** e con il **compito**, definito dal **comma 4**, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il **nuovo statuto dell'INDIRE**. I **commi 5 e 6** sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di **sistema nazionale di valutazione** e di **gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)**. Il **comma 7** reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 8** detta, al **comma 1**, misure finalizzate a garantire la **continuità** dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i **diritti degli alunni con disabilità**, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, **nel caso di richiesta da parte della famiglia**, e valutato, da parte del dirigente scolastico, **l'interesse del discente**, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, **al docente in possesso del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la **conferma**, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, **sul medesimo posto di sostegno** assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il **comma 2** stabilisce che le **modalità di attuazione delle misure** di cui all'articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle **more dell'adozione del regolamento** di cui al periodo precedente, **per l'anno scolastico 2025/2026**, le **modalità di attuazione** delle misure di cui all'articolo in esame sono **definite con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'**articolo 8-bis** interviene in materia di **accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia**, disponendo, con **norma transitoria**, che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia**, la laurea in **scienze dell'educazione e della formazione**, classe L-19 (**senza indirizzo specifico**), e la laurea magistrale a ciclo unico in **scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo)**, classe LM-85 *bis*, **purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019**. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i **titoli previsti dalle normative regionali** vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, **purché conseguiti** entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, **non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019**.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le **attività di sperimentazione** della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di **disabilità**. Il **comma 2** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** realizzi le attività di cui sopra **avvalendosi di esperti**, nel numero **massimo di 30**, **avvalendosi di Formez PA** e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il **comma 2-bis** prevede il limite di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2024, per le predette attività che non prevedono l'avvalimento di esperti. Il **comma 3** prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il **31 dicembre 2024** (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che **possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito** (nell'ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra). Ai sensi del **comma 4** si prevede che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Il **comma 5**, poi, dispone che, **con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024**, il **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, **si occupi di erogare concretamente la formazione** e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Il **comma 5-bis** prevede che all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 5, si provveda nel limite di spesa di **820.000 euro** per l'anno 2024. Secondo il **comma 6**, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di **1 milione** di euro nel **2024**. Il **comma 7**, poi – come modificato in sede referente - prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi **2, 4, 5 e 6**, sia autorizzata la spesa di euro **5,54 milioni** per l'anno **2024**, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il **comma 7-bis** prevede che, **con decreto** del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **siano individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla**. Il **comma 7-ter**, differisce (dal 30 novembre 2024) al **30 novembre 2025** il termine per adottare il **regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni**, dei criteri e delle modalità di **accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile**. Il **comma 7-quater** reca alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), che reca disposizioni concernenti la **disabilità**.

L'**articolo 9-bis**, al **comma 1** incrementa il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, previsto [dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 \(Legge di bilancio per il 2024\)](#).

Il **comma 2** introduce alcune modifiche all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (*Legge di bilancio per il 2024*). In particolare, all'art. 1, comma 213, aggiunge la lettera *a-bis*), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. All'art. 1, comma 214, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera *a-bis*), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il **comma 3** stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) mediante riduzione del Fondo volto a garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui [all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), per coprire l'incremento di 14,46 milioni di euro previsto nell'anno 2024; b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui [all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 \(Legge di bilancio per il 2022\)](#), per gli incrementi di 213.462.224 euro nell'anno 2025, di 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.

Il **Capo III** del provvedimento, composto da 8 articoli, reca disposizioni urgenti per il **regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025**.

L'**articolo 10, comma 1**, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al **comma 2**, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, **con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'a.s. 2024/2025**, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il **comma 3** dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. I commi **3-bis, 3-ter e 3-quater** autorizzano l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Il **comma 3-quinquies** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

L'**articolo 11, al comma 1**, consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che **non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al **comma 2**, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 3** stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il **comma 4** integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso **di competenze linguistiche di base nella**

lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'**articolo 12**, al **comma 1**, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei **dirigenti scolastici** esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione, le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il **comma 1-bis** dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

L'**articolo 13** modifica - a decorrere dall'a.s. 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base **degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito** nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

L'**articolo 14** detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola.

Il **comma 01** stabilisce che le **graduatorie** del personale selezionato da destinare all'estero sono **formate ogni nove anni** (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 1** prevede la possibilità per il **personale scolastico inviato all'estero** che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di **optare per la permanenza all'estero** per un **unico periodo di nove anni** scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di **due periodi all'estero**, ciascuno dei quali di **sei anni** scolastici **consecutivi**, intervallati da **almeno sei anni** scolastici di effettivo servizio in Italia.

Il **comma 2 estende** - in via transitoria - tale opzione **anche al personale** in corso di svolgimento del **sesto anno di servizio** presso le **Scuole europee** nell'anno scolastico 2023/2024.

L'**articolo 14-bis** modifica, al **comma 1**, la disciplina semplificata di **accesso alla prova orale** nei concorsi per il personale docente della scuola. Il **comma 2** stabilisce che la predetta modifica **si applichi ai concorsi banditi successivamente** all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** modifica le **procedure assunzionali** del personale docente, **limitatamente all'anno scolastico 2024/2025**, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate **entro il 31 dicembre 2024**.

Il **comma 4** prevede la **cessazione**, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno.

Il **comma 5** proroga al **31 dicembre 2024** (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i **termini** in materia di svolgimento **degli esami di Stato** per l'**abilitazione** all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.

Il **comma 6** incrementa di 279.000 euro, per l'**anno 2024**, lo **stanziamento ordinario** per il pagamento del **lavoro straordinario** del **personale** del comparto funzioni centrali **del Ministero** dell'istruzione e del merito.

Il **comma 7**, infine, prevede che **le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse** del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, **sentite le organizzazioni sindacali**.

L'**articolo 14-ter**, che detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, stabilisce, al **comma 1**, che i **tetti di spesa dell'intera dotazione libraria** necessaria per ciascun anno della **scuola secondaria di I e II grado** sono **adeguati al tasso di inflazione programmata**. Il **comma 2** incrementa di **3 milioni** di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'**autorizzazione di spesa** per la **fornitura gratuita**, totale o parziale, di **libri di testo** in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

L'**articolo 14-quater** con un **unico comma** reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la **dotazione organica** del Ministero è incrementata di **tre posizioni dirigenziali di livello generale**, da assegnare agli **Uffici scolastici regionali** per la **Basilicata, l'Umbria e il Molise** e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di **modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione** del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **Capo IV** del provvedimento, composto da 5 articoli, più l'entrata in vigore, reca disposizioni urgenti in materia di **università e ricerca**.

L'**articolo 15**, al **comma 1**, posticipa **dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024** il termine di conclusione del **regime transitorio** ai sensi del quale **le università**, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca **possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca**, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.

I **commi 1-bis e 1-ter** recano disposizioni per la **chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato**. In particolare, il **comma 1-bis** autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, **procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale, **entro il 31 dicembre 2025** e nel limite di spesa di **8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024**. Tali procedure devono essere riservate, **per almeno il 50 per cento dei posti**, a chiamate di **ricercatori che siano già in servizio nell'università precedente**.

I commi **1-quater e 1-quinquies** consentono l'**utilizzo delle risorse** stanziati dai commi precedenti e **non utilizzate nei termini previsti, nonché di ulteriori risorse già stanziati** a legislazione vigente, per la copertura di **maggiori oneri stipendiali** del personale docente e non docente delle università.

L'**articolo 15-bis** istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un **fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro** per l'anno **2024**, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un **assegno di cura forfettario** a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo **studente universitario con disabilità gravissima** durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

L'**articolo 16** modifica la composizione della **struttura di supporto** posta alle dirette dipendenze del **Commissario straordinario per gli alloggi universitari**, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è **ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale** assegnate alla citata struttura, ed è **aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti** nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che **l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale** della struttura è conferibile **anche a soggetti esterni** ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

L'**articolo 16-bis** incrementa di **10,3 milioni di euro**, per l'anno **2024**, il **fondo** finalizzato a corrispondere un **contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dagli **studenti fuori sede**, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

L'**articolo 16-ter** reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il **Fondo per il credito ai giovani** istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**. Sono, altresì, previsti **meccanismi di incremento** della dotazione del Fondo, fermo restando il **limite del settanta per cento** dell'importo finanziato.

L'**articolo 17** stabilisce che il decreto in esame **entra in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia il **1° giugno 2024**.